




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del dott. Aldo de Simone, al termine dell'udienza di discussione del 18.12.2015, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente

SENTENZA

nella causa civile di cui al numero R.G. 400133/2012 avente ad oggetto *Risarcimento danni*

TRA

Teresa, rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Liguori ed elett.te dom.ta nel suo studio in C/mare di Stabia alla piazza Unità d'italia n.5

Attrice

E

Sp.a. INA Assitalia, rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Carnevale ed elett.te dom.ta nel suo studio in Napoli alla piazza Carità n. 22.

convenuta

E

Cesarano Francesco, Mascaro Antonio, Pecorari Moreno, spa Win rent, Formiconi Pierluigi, Vitale Raffaele, Palmieri Giuliano, Vitale Maria Laura, Marino Amalia, Girasole Vittorio, Cioffi Carmela e Mascaro Francesco:

Convenuti contumaci

CONCLUSIONI: per le parti come da verbali di causa e scritti conclusivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 cpc e 118 disp. att. cpc come novellati dalla l. n. 69/2009 secondo cui la sentenza contiene la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Teresa evocava in giudizio Cesarano Francesco nonché la spa INA ASSITALIA che lo assicurava al fine di ottenere risarcimento dei danni in ordine al sinistro verificatosi il 30.12.2010. Precisava che il sinistro era stato provocato dal sig, Cesarano Francesco che non accorgendosi di una fila di auto tutte ferme sulla direttiva Napoli-Firenze alla guida della sua auto Seat Ibiza tg CK572CG tamponava ad elevata velocità la parte posteriore dell'auto KIA Sorrento tg CY395GH che lo precedeva e ciò provocava un tamponamento a catena. La signora che era trasportata nell'auto del Cesarano per l'impatto con la Kia riportava lesioni, come meglio descritte nella ctu. L'attrice citava altresì i convenuti come descritti in epigrafe, tutti litsconsorti necessari. Nessuno dei convenuti si costituiva ad eccezione della spa Ina Assitalia che impugnava la domanda, così come formulata.

Svolta istruttoria con escussione di testi ed espletata CtU, la causa è stata discussa.

Preliminarmente si precisa che all'udienza del 6.5.2014 il precedente giudice dott. Di Lorenzo, dopo aver accertata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di tutti i convenuti non comparsi.

Deve rilevarsi altresì la proponibilità della domanda, in quanto la messa in mora comunicata all'assicuratore è completa di tutti gli elementi di cui all'art. 148 Cod. Ass. Ma anche se così non fosse, deve ricordarsi come qualsiasi disposizione che frapponga un ostacolo al diritto costituzionalmente riconosciuto di agire per ottenere tutela in sede giurisdizionale delle proprie pretese (art. 24 Cost.), non possa che ritenersi eccezionale, ed in quanto tale debba essere interpretata restrittivamente -art. 14 disp. sulla legge in generale- (in questi termini Trib. Palermo, 23 aprile 2012, n. 43). Va però osservato che alcuna censura la convenuta ha mosso sul punto.

Tanto chiarito, nel caso di specie, depongono nel senso della procedibilità della domanda la considerazione che la stessa presenta gli elementi essenziali necessari a consentire l'instaurazione di una trattativa: prova ne sia che risulta agli atti che la compagnia assicuratrice si fosse già adoperata, avendo conferito mandato ad uno studio di consulenza medico-legale, al fine di ottenere una prognosi del danno risarcibile.

La società convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda ex art. 141 D.LGS 2009/2005, deducendo che tale disposizione che consente al danneggiato di non dover provare la responsabilità del soggetto evocato in giudizio non sarebbe applicabile nel caso di specie perché il sinistro è avvenuto tra più veicoli. Ne consegue che l'attrice dovrebbe dare prova della responsabilità del convenuto. Tale eccezione è priva di pregio perché l'art.

141 D.lgs espressamente prevede, con la sola esclusione del caso fortuito, che il danno subito dal terzo trasportato deve essere risarcito a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Pertanto non esclude l'ipotesi in cui il sinistro sia avvenuto fra più veicoli, come invece afferma la convenuta Ina Assitalia. Ma non è questo il caso. Infatti il sinistro è stato causato esclusivamente dal convenuto Cesarano con la sua condotta di guida poco prudente e disattenta. Gli altri autoveicoli coinvolti erano fermi ed incolonnati. Pertanto la eccezione va disattesa. In ogni caso si osserva che dal materiale probatorio ed in particolare dalla testimonianza del sig. [redacted] nonché della signora Maria [redacted] è emerso palesemente la responsabilità del sig. Cesarano Francesco nel sinistro per cui è causa. Ma vi è di più. Lo stesso Cesarano nell'interrogatorio formale deferito ha ammesso di aver tamponato l'auto che lo precedeva non essendosi accorto che i veicoli che lo precedevano erano fermi ed incolonnati, e quindi di aver provocato le lesioni descritte in citazione e meglio specificate nella relazione del CTU alla signora Teresa, terza trasportata e che sedeva sul lato anteriore destro della sua auto, con le cinture di sicurezza regolarmente indossate. Inoltre dal rapporto della polizia stradale emerge la responsabilità del convenuto Cesarano in quanto alla guida dell'auto Seat Ibiza non ha usato la normale diligenza nell'effettuare la manovra di sorpasso, atteso che non si è accorto delle auto incolonnate nella corsia di sorpasso tanto da non azionare neppure il freno e quindi provocato il tamponamento. Ne consegue che è provata la piena responsabilità del Cesarano nella causazione del sinistro e il diritto della [redacted] ad essere risarcita dalla spa INA Assitalia che assicurava per la R.C. il veicolo del Cesarano Seat Ibiza tg CK572CG con polizza n. 28500115162.

Stabilito che vi è prova dell'an [redacted], sulla quantificazione si osserva. Al fine della quantificazione del danno non patrimoniale va evidenziato che la S.C., a sezioni unite, con la nota sentenza 2008 n. 26973, ha stabilito che *"Il danno non patrimoniale è una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante"*. In tale pronuncia la S.C. ha aggiunto che *"Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni:*

deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico".

Quindi, con riferimento ai cd. danni non patrimoniali diversi (morale/esistenziale/vita di relazione), le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.

1) Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale . impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione dell'interesse e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, ricondotte sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale .

Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espedito di definirlo in modo diverso.

Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però subito avvertito che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.

Le SS.UU., come già anticipato, hanno concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557). Quanto al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di

legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Tale affermazione consente di ritenere che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico.

Ciò premesso, è opportuno utilizzare le Tabelle del 2014 predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. Nella relazione illustrativa di tali Tabelle, è precisato che nella determinazione dei valori si è tenuto conto della liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico "standard", nonché di c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, nonché di c.d. danno morale.

Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento a una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), e a una percentuale di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti. Peraltro, la S.C. ha affermato che «*La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto*» (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).

In relazione alla fattispecie esaminata si osserva che seppure la relazione peritale è condivisibile nella sua descrizione, non lo è nelle conclusioni. Infatti il ctu pur avendo dato per la frattura dello sterno il massimo punteggio secondo il sistema tabellare e cioè il 4% di invalidità e il 6% per la frattura cervicale, ritenendo che i postumi siano fortemente invalidanti sia per la vita personale che relazionale, considera un danno biologico nella misura del 15%, ritenendo che molto probabilmente la paziente dovrà sottoporsi a nuovo intervento chirurgico. Le previsioni di un intervento eventuale non autorizzano ad aumentare il danno biologico dal 10% al 15%.

Quindi, tenuto conto dell'età del soggetto al momento del fatto (54 anni), ne deriva che con riferimento alle tabelle di Milano 2014, tuttora in vigore, il danno risarcibile è pari ad euro 20.286,00 aumentato del 26% per danni lesioni permanenti oltre ad euro 4320,00 per ITT ed euro 720,00 per ITP per un risarcimento totale di euro 30.600,36

Tale somma non va rivalutata, , atteso che sono state applicate le tariffe oggi in vigore. Gli interessi in misura legale vanno riconosciuti dalla data del sinistro e cioè dal 30.12, 2010

Quindi Cesarano Francesco e la spa INA ASSITALIA. vanno condannate in solido a risarcire all'attrice Teresa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 30.600,36 in valuta attuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro.

Risulta dagli atti che l'assicuratore convenuto ha già versato alla signora Teresa a titolo di provvisionale la somma di € 11.985,90 trattenuta a titolo di mero acconto.

Orbene, tale somma va detratta dal totale dovuto.

In merito alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale che avrebbe subito la , atteso che non potrebbe svolgere le sue normali mansioni di casalinga, questo Giudice osserva quanto segue: fermo restando il risarcimento del danno **non patrimoniale** per la sofferenza subita, la persona dedita solo alle faccende domestiche (che quindi non percepisce un reddito di lavoro) ha comunque diritto al ristoro del **danno patrimoniale** per la riduzione di tale capacità lavorativa. Il ménage familiare è, infatti, considerabile un vero e proprio lavoro, perché, grazie ad esso, si riducono le spese per la gestione dell'abitazione. E pertanto, la perdita di una funzionalità motoria, va risarcita. Ovviamente, poiché in questi casi non è possibile dimostrare l'esatto ammontare del danno patrimoniale (non essendovi, appunto, un reddito preciso su cui parametrarlo), esso va risarcito **in via equitativa**, utilizzando come parametro di valutazione per la liquidazione del reddito figurativo della casalinga quello del **triplo della pensione sociale** previsto dall'attuale codice delle assicurazioni (**art. 137**). Non è dunque necessaria né la prova che dopo la guarigione l'attività domestica si

sia ridotta o sia cessata e non è necessaria la prova che la persona danneggiata sia dovuta ricorrere all'ausilio di un **collaboratore domestico**. **Pertanto il danno patrimoniale può essere quantificato in euro 5830(pensione sociale annua) x 3 e quindi euro 17490,00.**

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore della causa così come definito nella presente sentenza. Le spese di Ctù espletata i sono poste in via definitiva a esclusivo carico di INA ASSITALIA e Cesarano Francesco in-solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione e ogni altra domanda respinta, così provvede:

1)dichiara la contumacia di Francesco Cesarano nonché degli altri convenuti come elencati in epigrafe, ad eccezione della spa Ina Assitalia costituita in giudizio;

2)rigetta le eccezioni della convenuta Ina Assitalia;

3)accoglie la domanda e per l'effetto condanna Francesco Cesarano e la spa Ina Assitalia in persona del suo legale rapp.te p.t. in solido a pagare alla signora Teresa , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la complessiva somma di € 30.600,36, oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al soddisfo, detraendo la somma di € 11.985,90, già versata a titolo di provvisionale ;

4)condanna Francesco Cesarano e INA ASSITALIA spa in persona del suo legale rapp.te p.t. in solido a pagare alla signora Teresa a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 17.490,00

5)condanna Francesco Cesarano e INA ASSITALIA spa in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attrice , le quali vengono liquidate nella complessiva somma di euro 8.150,00, di cui € 650,00 per spese, ed € 7.500,00 per compenso, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori che ha dichiarato di averne fatto anticipo;

6)pone in via definitiva le spese di Ctù, liquidate con separato decreto, a esclusivo carico di Francesco Cesarano e spa INA ASSITALIA in persona del suo legale rapp.te p.t. in solido.

Così deciso in Torre Annunziata con lettura del dispositivo e della motivazione il 18.12.2015

Il Giudice D.T.
dott. Aldo de Simone

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DEPOSITATA
D. 18/12/15 7

IL RESPONSABILE

1161

Numero Cause n. 281 SPANNA all'udienza
del 18/12/2015 con Verba suo al 18/12/2015
per disporre di udite Paulina
& Khl

1192

13/12/2015
P. M. S. P.
P. M. S. P.
13/12/2015

Udienza del 18/12/2015
E' presente per l'attrice e per delegato
dell'avv. Sig. Paolo Giglio
che puo' si riporta alle conclusioni
resse all'udienza del 19/10/15
de intendersi piu' per interamente si
petute e trasmette nonché alle con-
pense conclusioni virtualmente de-
positate. Impugna le avverse
conclusioni e chiede procedersi
alle letture del dispositivo.

E' altresì presente per il convenuto l'avv. Luca
Beni del foro Le si riporta ai
punti scritti di punto a punto, e il
riferito delle decisioni.

Il giudice
che letture del dispositivo -

21/12

